



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

**STATUTO
DEI DIRITTI
DEL CONTRIBUENTE**

Approvato con D.C.C. n. 23 del 26.06.2002

Il Segretario Generale
Dr. Donato Susca

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dr. Gaetano Zambetta

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Statuto dei diritti del contribuente detta i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'amministrazione comunale al fine di stabilire un corretto rapporto con il contribuente.
2. A tali principi sono tenuti ad uniformarsi, nel caso di concessione in appalto della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, le ditte concessionarie. A tal fine, il responsabile dell'ufficio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto delle norme contenute nel presente statuto e a segnalare alla Giunta Comunale ogni eventuale irregolarità riscontrata.

Art. 2 Efficacia temporale delle disposizioni tributarie

1. Salve diverse ed esplicite disposizioni di legge, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
2. In caso di innovazioni, gli adempimenti formali (quali denunce, dichiarazioni etc.) previsti a carico dei contribuenti non possono avere una data di scadenza minore di 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni con le quali vengono istituiti.

Art.3 Informazione del contribuente

1. Al fine di una corretta informazione del contribuente, il Comune di Cassano delle Murge divulga le disposizioni regolamentari in materia tributaria mettendo a disposizione i regolamenti in forma cartacea per la visione presso il competente ufficio e pubblicandoli sul periodico di informazione amministrativa del Comune di Cassano delle Murge e sul sito Web.
2. Di ogni altro provvedimento in materia tributaria dovrà essere data informazione nella forma ritenuta più opportuna come, ad esempio, l'affissione di manifesti.
3. Sempre per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, gli atti emessi devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
4. Gli atti dovranno indicare : a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni; b) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto anche in sede di autotutela c) le modalità, il termine e l'organo o l'autorità cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 4 Tutela della buona fede del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dalla stessa amministrazione, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione.

Art.5 Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo, annullare, con atto motivato, gli atti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta Comunale è attribuito il potere sostitutivo.

Art.6 Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con

l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art.7 Regolamento delle Entrate

1. Con apposito regolamento il Comune disciplina tutte le entrate proprie con esclusione dei trasferimenti erariali, comunitari, regionali e provinciali.
2. Le disposizioni di tale regolamento sono volte a individuare le entrate dettando i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, determinazione e applicazione delle sanzioni.

Art.8 Accertamento con adesione

1. Al fine di favorire la pacifica definizione dei rapporti tributari, il contribuente può avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'Accertamento con adesione relativo alle entrate tributarie, approvato con D.C.C. n.53 del 30.12.1999.

Art.9 Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla L.212/00 limitatamente alla disciplina dei tributi locali.
2. Eventuali norme contenute in previgenti regolamenti incompatibili con il presente statuto si intendono abrogate.